



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio IV - Relazioni Sindacali



m_dg.GDAP.15/01/2019.0012686.U

Ai Rappresentanti delle
OO.SS. del Corpo di Polizia Penitenziaria
LORO SEDI

OGGETTO: Comunicazione – nuovo sistema Gus-Web.

Avuto riguardo a talune note di codeste OO.SS. in ordine all'oggetto, si ritiene opportuno fornire una sintesi dei riferimenti normativi e contrattuali sui quali si basa il nuovo sistema di gestione dei servizi, finalizzato a garantire al meglio l'assetto organizzativo di ogni reparto, servizio e ufficio in cui opera l'appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Si premette che l'orario di lavoro è la misura della prestazione lavorativa. E' il periodo di tempo giornaliero durante il quale il dipendente assicura la propria prestazione nell'ambito del rapporto di servizio. Si tratta del cardine del contratto di lavoro, in quanto stabilisce la durata della prestazione lavorativa, svolgendo, al tempo stesso, una funzione di tutela dell'integrità psico-fisica del dipendente;

L'orario di servizio invece, è il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza.

Le disposizioni in materia di orario di lavoro trovano fondamento nelle seguenti norme:

- Artt. 36 e 97 della Costituzione;



Ministero della Giustizia

- Art. 63 della l. 1 aprile 1981, n. 121, recante *“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- Art. 12 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 recante *“Recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza)”*;
- D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 recante *“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”*, il quale, in virtù dell’art. 2, comma 2, non si applica al personale delle Forze di polizia in relazione alle attività operative specificamente istituzionali;
- Art. 8 Accordo Nazionale Quadro d’Amministrazione (2004) per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria stipulato ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164;
- Art. 15 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 recante *“Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare, integrativo del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007”*;
- Art. 10 del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 recante *“Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare”*;

Orario di lavoro

Dal combinato disposto delle disposizioni normative e contrattuali citate emerge che l’orario di lavoro:

- è stabilito in trentasei ore settimanali, al completamento delle quali concorrono anche le assenze riconosciute ai sensi delle disposizioni vigenti;



Ministero della Giustizia

- è funzionale alle esigenze di servizio, perché è possibile diversificare le modalità di impiego del personale in relazione al contesto operativo di riferimento.

Ancora, l'articolazione dell'orario di lavoro è determinata secondo le seguenti tipologie di orario:

- orario articolato in turni;
- orario articolato su cinque giorni;
- orario articolato su sei giorni;
- orario flessibile.

Articolazione dei turni di servizio

La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero deve garantire:

- efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza dell'azione amministrativa;
- la riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

L'articolazione dei servizi su turni diversi, organizzata con orario di lavoro settimanale su sei o su cinque giorni lavorativi, e l'eventuale flessibilità dell'orario di lavoro sono demandate alla contrattazione decentrata, nelle forme di cui all'art. 3 dell'A.N.Q.

In relazione all'orario di lavoro, i turni di servizio della durata di sei ore, dovranno essere articolati su quattro quadranti orari nelle ventiquattro ore. La possibilità di deroga al principio secondo il quale la prestazione lavorativa ordinaria è pari a 6 ore continuative di lavoro è demandata alla contrattazione decentrata.

Va rammentato che l'autonomia di cui si gode nell'ambito della contrattazione decentrata deve trovare spazio entro i limiti delle vigenti regole contrattuali nazionali e dell'accordo quadro di amministrazione, delle risorse finanziarie assegnate nonché della tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore.

Per tale ragione devono considerarsi non derogabili i principi secondo i quali le giornate di assenza a vario titolo non possono essere seguite dall'espletamento di un turno notturno e non possono seguire ad un turno che termini dopo le ore 18:00 del



Ministero della Giustizia

giorno precedente ed il turno notturno deve essere effettuato, rispetto ad altri turni precedenti, con un intervallo di almeno otto ore.

In considerazione della necessità sottesa alla corretta attuazione delle disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la materia dell'orario di lavoro sarà cura di questo Generale Ufficio richiamare l'attenzione dei Provveditori Regionali e dei Direttori degli istituti e servizi allo scopo di scongiurare eventuali interpretazioni distoniche e non in linea con la normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Pietro BUFFA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Buffa", written over a vertical line.